

REP.

## PROVINCIA DI BRESCIA

Repubblica Italiana

Contratto di concessione di servizi artt. 3 nonchè 164 e seguenti del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto la REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di ( / / ) Nel palazzo della provincia di Brescia posto in Brescia, \_\_\_\_\_, avanti a me \_\_\_\_\_, Notaio autorizzato per legge a rogare, nell'interesse della Provincia di Brescia, gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia fattane dai comparenti concordemente tra loro e con il mio consenso, sono comparsi i signori: \_\_\_\_\_ - , nato a \_\_\_\_\_ ( ) il ( / / ), domiciliato per la funzione rivestita presso il Palazzo della Provincia, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di responsabile della Provincia (partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_) a norma dell'art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con decreto sindacale n. \_\_\_\_\_, e che di seguito verrà chiamato per brevità "Provincia" o "Concedente";

- Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il ( / / ), imprenditore, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, ( ), via \_\_\_\_\_, capitale sociale € \_\_\_\_\_, (euro \_\_\_\_\_ (/00), interamente versato, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, Cod. Fisc. e Partita I.V.A., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "Concessionario".

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ed a tal fine premettono:

- che per l'affidamento della concessione di servizi avente ad oggetto la REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA ha indetto una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal Promotore ed approvato dall'Amministrazione Provinciale con deliberazione di CC n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- che le modalità di svolgimento della gara sono state approvate con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;

- che il bando di gara è stato integralmente pubblicato, a termini di legge, su "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici", sulla GURI, Bur e della Regione, sul sito internet della provincia e, per estratto, sui quotidiani \_\_\_\_\_;

- che entro il termine fissato dal bando di gara ( \_\_\_\_\_ ) hanno presentato la propria offerta n. \_\_\_\_\_ imprese;

- che la gara è stata aggiudicata a ....

- che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli indicati all'art. 16 (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario);

- ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, il presente contratto è identificato da: CUP [\*\*\*] e CIG [\*\*\*\*\*].

## **Sommario**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) .....</b>                                       | <b>4</b>  |
| Articolo 1 (Definizioni) .....  | 4         |
| Articolo 2 (Allocazione dei rischi) .....   | 4         |
| Articolo 3 (Oggetto della concessione e normativa applicabile) .....              | 5         |
| Articolo 4 (Durata. Divieto di cessione) .....                                    | 5         |
| <b>CAPO II (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO) .....</b>                     | <b>6</b>  |
| Articolo 5 (Obblighi del Concessionario) .....                                    | 6         |
| Articolo 6 (Finanziamento delle opere) .....                                      | 7         |
| Articolo 7 (Consegna degli impianti) .....  | 7         |
| Articolo 8 (Consegna lavori) .....  | 7         |
| Articolo 9 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione) .....         | 8         |
| Articolo 10 (Penali) .....  | 8         |
| <b>CAPO III (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE) .....</b>                 | <b>9</b>  |
| Articolo 11 (Obblighi a carico del Concedente) .....                              | 9         |
| Articolo 12 (Progettazione, varianti) .....                                       | 9         |
| Articolo 13 (Autorizzazioni amministrative) .....                                 | 10        |
| <b>CAPO IV (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE) .....</b>                             | <b>10</b> |
| Articolo 14 (Foro competente) .....   | 10        |
| <b>CAPO V (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE) .....</b>                            | <b>11</b> |
| Articolo 15 (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario) ..... | 11        |
| Articolo 16 (Revisione della concessione) .....                                   | 11        |
| Articolo 17 (Canone ed investimento) .....  | 11        |
| Articolo 18 (Variazione della consistenza degli impianti) .....                   | 12        |
| <b>CAPO VI (GESTIONE DEI SERVIZI) .....</b>                                       | <b>13</b> |
| Articolo 19 (Modalità di gestione dei servizi) .....                              | 13        |
| <b>CAPO VII (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI) .....</b>                         | <b>14</b> |
| Articolo 20 (Responsabilità del Concessionario) .....                             | 14        |
| Articolo 21 (Assicurazioni) .....   | 14        |
| Articolo 22 (Cauzioni) .....  | 15        |
| <b>CAPO VIII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE) .....</b>                             | <b>17</b> |
| Articolo 23 (Risoluzione per inadempimento della Provincia) .....                 | 17        |
| Articolo 24 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) .....              | 17        |
| Articolo 25 (Revoca della concessione) .....                                      | 17        |
| Articolo 26 (Indennità) .....   | 17        |
| <b>CAPO IX (DISPOSIZIONI FINALI) .....</b>  | <b>18</b> |
| Articolo 27 (Spese per la stipula della concessione) .....                        | 18        |

|  |    |
|--|----|
| Articolo 28 (Tracciabilità dei pagamenti)..... | 18 |
| Articolo 29 (Trattamento dati personali) ..... | 19 |
| Articolo 30 (obblighi di condotta).....        | 19 |
| Articolo 31 (Allegati e rinvio).....           | 19 |

## **CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)**

### **Articolo 1 (Definizioni)**

Ai fini del presente contratto si intendono per:

- “AMMINISTRAZIONE” o “CONCEDENTE”: la Provincia di Brescia;
- “CONCESSIONARIO”: il soggetto aggiudicatario della concessione;
- “CONCESSIONE”: i diritti e le facoltà attribuiti dalla Provincia al Concessionario dall’art. 3 del presente contratto di concessione;
- “CRONOPROGRAMMA”: la tabella dei tempi previsti per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell’OFFERTA, di cui all’allegato “C”;
- “CAPITOLATO SPECIALE” e “CAPITOLATO TECNICO OPERE DI ADEGUAMENTO”: il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere, di cui all’allegato “A”;
- “DOCUMENTI CONTRATTUALI”: il presente contratto, comprensivo degli allegati;
- “FINANZIATORI”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;
- “OPERE”: i lavori e gli interventi indicati all’interno dell’offerta e finalizzati all’esercizio dei servizi di smartcity nel territorio della Provincia di Brescia;
- “OFFERTA”: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione;
- “PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” o “PEF”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, posto a base dell’OFFERTA da parte del Concessionario, di cui all’allegato “D”;
- “PROGETTO DELL’OFFERTA”: il progetto definitivo degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti oggetto della concessione redatto sulla base del progetto preliminare formulato dal Promotore, allegato alla presente sotto la lettera “B”.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO: la persona fisica, individuata dal Concessionario, quale referente del “Contratto” nei confronti del Concedente;
- “SOCIETÀ DI PROGETTO” è la società che il Concessionario potrà costituire ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 del D.lgs. n. 50 del 2016.

### **Articolo 2 (Allocazione dei rischi)**

1. Il presente contratto afferisce la concessione di servizio pubblico locale ed ha per oggetto:

> REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL’INIZIATIVA SMART CITY PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

2. La controprestazione a favore del Concessionario consiste nella percezione di un canone di gestione

di importo pari all'offerta formulata in tal senso dal Concessionario (di seguito, per brevità, "il Canone").

3. Il rischio di costruzione è totalmente in capo al privato Concessionario, esso riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientale.

4. Il rischio di disponibilità è totalmente in capo al privato Concessionario, esso attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione degli impianti, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato considerato che il soggetto pubblico (Concedente) ha il diritto di applicare sanzioni economiche (penali), nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti nonché in funzione degli adeguamenti del canone per il mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali riportati al successivo Art.17.

5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario dichiara che quanto risulta dal contratto medesimo e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta, avendo tenuto conto in particolare dei costi della sicurezza e del personale necessario per la realizzazione dei lavori migliorativi e di gestione del servizio.

### **Articolo 3 (Oggetto della concessione e normativa applicabile)**

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione:

- REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA SMART CITY E DEI CONNESSI SERVIZI PER I COMUNI ADERENTI ALL'INIZIATIVA SMART CITY PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

Il progetto definitivo presentato in sede di gara, e redatto sulla base del progetto preliminare posto a base di gara e delle richieste di capitolato, dovrà essere oggetto di verifica ai sensi di legge.

2. Il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le opere e gli investimenti indicati nel Capitolato Speciale nell'importo e nei tempi previsti nel capitolato e proposti in sede di gara.

3. Il Concessionario eroga il Servizio secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Capitolato Speciale, nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa osservanza del principio di trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza della Provincia.

4. Per quanto concerne la normativa applicabile, è espressamente prevista la piena e vincolante applicabilità Decreto legislativo 18.4.2016 n. 50.

### **Articolo 4 (Durata. Divieto di cessione)**

1.Fatta salva la facoltà di revisione, di revoca o di recesso di cui ai successivi articoli, la presente concessione avrà durata di anni 7 (sette) (o altra durata che scaturirà dal progetto-offerta proposto dall'aggiudicatario), decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti.

2.Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, fino alla definizione, da parte della Stazione appaltante, del nuovo sistema di gestione,

nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali di tempo in tempo vigente; per tale periodo verrà riconosciuto il canone di cui all'art. 17.

3. La concessione non è cedibile né sono ammissibili sub-concessioni da parte del Concessionario.

## **CAPO II (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)**

### **Articolo 5 (Obblighi del Concessionario)**

1. Il Concessionario accetta la concessione e, per l'effetto, s'impegna ad eseguire a sua cura e spese gli studi, le attività professionali relative al progetto dell'offerta descritte all'art. 3, i lavori e le forniture, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, le attività di gestione e le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto;

2. Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi le specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale e nel progetto-offerta;

3. Il Concessionario s'impegna ad elaborare la progettazione nel rispetto della normativa afferente l'esecuzione delle Opere Pubbliche, con particolare riferimento al Codice dei Contratti.

4. La validazione sarà svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento) individuato dall'Amministrazione provinciale e la verifica dovrà essere affidata ad organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative;

5. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale e in conformità al progetto dell'offerta, nonché di tutte le condizioni indicate nei documenti contrattuali;

6. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato (direttore dei lavori), nonché del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal Concessionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico;

7. Il concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del responsabile della concessione (RUP), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, di effettuare ispezioni e controlli. Qualora riscontri irregolarità, dovrà contestarle per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

8. Tutti gli eventuali subappalti, subaffidamenti o affidamenti da parte del Concessionario dovranno essere preventivamente autorizzati dal responsabile della concessione, secondo quanto prescritto dall'articolo 174 del D.Lgs n. 50 del 2016.

9. Il Concessionario è l'unico responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.

10. L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.

11. Il Concessionario si impegna a monitorare, approfondire ed eventualmente veicolare, qualora tali informazioni siano rientranti nella disponibilità del Concessionario, le nuove opportunità relative a reti di telecomunicazione di qualsiasi natura che possano rappresentare volàno di sviluppo per la costituenda Infrastruttura Smart City. Tra queste, a titolo puramente esemplificativo, il presente accordo comporta per il Concessionario di impegnarsi a svolgere un ruolo di regia verso le sinergie con nuove tecnologie (quali NB-IoT, LTE-CatMx, 5G, ...) o nuove opportunità di sviluppo di reti TLC che si presenteranno alle Amministrazioni Concedenti (ad esempio in ottemperanza al Piano Banda Ultra Larga di INFRATEL) valorizzando le infrastrutture sovra suolo e sotto suolo ove le stesse siano nella disponibilità del Concessionario.

#### **Articolo 6 (Finanziamento delle opere)**

1. Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione, ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di svolgere le attività professionali relative al progetto dell'offerta descritte all'art. 3 e di procedere alla corretta esecuzione dei lavori (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza).

2. Il Concessionario assicura altresì il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle opere nonché alla gestione e manutenzione degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto Capitolato Speciale.

3. Ai sensi dell'art. 183 comma 15, D.Lgs. n. 50/2016, si evidenzia che il Concessionario ha elaborato calcoli di equilibrio economico e sostenibilità finanziaria sulla base della propria esperienza e calcoli di convenienza, tenendo conto del canone di cui all'art. 17 comma 1 che la Provincia erogherà con le modalità di cui all'art. 17, al fine del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

4. Il Concessionario, in caso di adesione di ulteriori Comuni al progetto promosso dalla Provincia di Brescia, in esecuzione di progetti che il Concedente dovrà approvare in coerenza con le previsioni adottate per i comuni aderenti in fase di stipula, nel caso in cui sia possibile applicare i medesimi criteri di equilibrio economico e di sostenibilità finanziaria riferiti al progetto iniziale e di cui al precedente art. 6.3, garantisce la propria disponibilità a sostenere il finanziamento degli oneri derivanti dall'ampliamento del perimetro, senza chiedere l'adesione alla procedura di riequilibrio fino ad un investimento supplementare non superiore ad Euro 2.000.000 ed un coerente onere globale di progetto supplementare non superiore ai 9.500.000 euro.

#### **Articolo 7 (Consegna degli impianti)**

1. La consegna degli impianti avverrà mediante la redazione di un apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le Parti.

#### **Articolo 8 (Consegna lavori)**

1. Entro 7 (sette) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di realizzazione delle reti in radio frequenza oggetto della concessione da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.

2. L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

#### **Articolo 9 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)**

1. Alla scadenza naturale della durata del periodo di Concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare al concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo.

#### **Articolo 10 (Penali)**

1. Qualora il Concessionario risulti inadempiente per causa a lui imputabile rispetto agli obblighi relativi alla gestione dei servizi e alla esecuzione dei lavori, come desumibili dal Capitolato Speciale, esso sarà tenuto al pagamento delle relative penali come indicate nel medesimo Capitolato. A tal fine, la Provincia provvederà preliminarmente a mettere in mora il Concessionario affidandogli un termine per rimuovere la causa dell'inadempimento o per fornire le sue osservazioni al riguardo.



### **CAPO III (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE)**

#### **Articolo 11 (Obblighi a carico del Concedente)**

1. Le attività di vigilanza saranno realizzate a cura della Provincia.
2. La Provincia indica il Responsabile Unico della Concessione, nella persona del \_\_\_\_\_ , che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicherà un suo Vice, che potrà sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, e ricevere deleghe specifiche. Il Responsabile provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nei disciplinari tecnici e nel presente contratto.
4. Al termine della concessione, tutti i beni mobili ed immobili oggetto della concessione medesima saranno restituiti dal Concessionario nella piena disponibilità della Provincia, senza oneri per quest'ultima e con previsione del loro integrale ammortamento, così come previsto nel piano economico-finanziario allegato alla presente concessione.
5. Il Concedente si impegna a garantire al Concessionario le condizioni necessarie affinché il Concessionario stesso possa sviluppare gli impegni previsti al precedente Art. 5 comma 11.

#### **Articolo 12 (Progettazione, varianti)**

1. Alla stipula della presente il progetto definitivo, presentato in sede di offerta, idoneamente verificato dalla struttura dell'Amministrazione Provinciale con nessun onere a carico dell'aggiudicatario, con verbale del . ... è stato approvato dall'Amministrazione con DGM n. .... del .....
2. Per la progettazione esecutiva, il Concessionario ha l'obbligo di produrre progetti idoneamente verificati ai sensi di legge. Per l'attività di verifica dovrà avvalersi, a sua discrezione, di strutture idoneamente qualificate.
3. L'approvazione e validazione del progetto esecutivo viene eseguita dal Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità al progetto definitivo, ai documenti contrattuali e alla vigente normativa, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove occorrente, il Responsabile Unico del Procedimento convoca apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisizione di eventuali pareri.
4. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal piano economico-finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche
5. In fase di approvazione del progetto esecutivo La Provincia potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali varianti, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul piano economico-finanziario ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, le parti provvederanno a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti in progetto, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento del Provveditorato Regionale

delle Opere Pubbliche della Lombardia ultimo edito, oltre una percentuale, ove non già prevista, per le spese relative alla sicurezza, spese generali ed utile di impresa.

6. Sono ammesse modifiche al contratto di concessione durante il periodo di esecuzione, nei casi previsti dall'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale.

### **Articolo 13 (Autorizzazioni amministrative)**

Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della Concessione per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.

Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre Amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della Concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.”

## **CAPO IV (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)**

### **Articolo 14 (Foro competente)**

Le controversie insorte in ordine alla progettazione, la costruzione o la gestione delle opere saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

## **CAPO V (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)**

### **Articolo 15 (Condizioni di garanzia per l'equilibrio economico-finanziario)**

1. L'equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano allegato al presente contratto di concessione è assicurato dalla corresponsione da parte della Provincia del canone annuo di gestione del servizio.
2. Il Piano Economico-Finanziario contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 165 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideeterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione e, in mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà recedere dal presente contratto, con le conseguenze di cui al successivo art. 26.
3. Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al Concessionario delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, le parti concorderanno una revisione della concessione a vantaggio del Concedente.

### **Articolo 16 (Revisione della concessione)**

1. Il Concedente ed il Concessionario sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza almeno triennale, le condizioni economico-finanziarie della concessione.
2. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario medesimo potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate al comma precedente, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all'art. 15, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione, come risultante dal relativo Piano allegato. In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla revisione del progetto dell'offerta  
a effettuata dal Concessionario.

### **Articolo 17 (Canone ed investimento)**

1. Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è costituito dalla corresponsione di un canone annuo il cui valore ( $C_{OFF}$ ) è pari a € 318.000.

Il suddetto canone è costituito dalla somma di due addendi separati così definiti:

$G_{OFF} = 279.840$  euro : quota, stimata in misura del 88% del canone annuo, inerente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Infrastruttura Smart City e di gestione del servizio, di cui il 60% relativo ai servizi iot ed il 40% relativo al servizio wifi.

$A_{OFF} = 38.160$  euro : quota, stimata in misura del 12% del canone annuo, inerente la remunerazione dell'investimento connesso alla realizzazione dell'Infrastruttura Smart City.

Il Canone  $C_{OFF}$  si riferisce alla realizzazione e gestione di una Infrastruttura Smart City così come specificata all'interno dell'Allegata "Proposta progettuale del proponente".

L'addendum del canone  $G_{OFF}$  deve essere aggiornato, a partire dalla data di avvio del servizio, in relazione alle possibili variazioni di cui all'allegato 1

La componente  $A_{OFF}$ , rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della commessa.

Il Canone, di importo pari a quanto offerto in sede di gara, verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario a decorrere dalla data di Consegna degli Impianti, con le seguenti cadenze e modalità: fattura mensile posticipata, con pagamento a 30 giorni.

2. Il Canone, in virtù di quanto stabilito dall'art. 180 comma 4 del D.Lgs. n°50/2016, potrà essere ridotto nel caso in cui il Concedente, per cause imputabili al Concessionario, si trovasse ad avere una ridotta o mancante disponibilità dell'opera o della prestazione del servizio, conseguentemente i subcanoni (gestione/manutenzione e remunerazione investimenti) potranno subire variazioni solo in diminuzione a seguito del mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali descritti nell'allegato 1

#### **Articolo 18 (Variazione della consistenza degli impianti)**

1. impianti di wifi; per effetto dell'installazione e dell'allacciamento di nuovi access point o per la dismissione di quelli esistenti, il canone da corrispondere eventualmente al Concessionario per esercizio e manutenzione verrà adeguato secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

2. Componenti della rete IoT collegati alla rete; per effetto dell'installazione e dell'allacciamento di nuovi sensori o per la disinstallazione di quelli esistenti, il canone da corrispondere eventualmente al Concessionario per esercizio e manutenzione verrà adeguato secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

## **CAPO VI (GESTIONE DEI SERVIZI)**

### **Articolo 19 (Modalità di gestione dei servizi)**

1. Al Concessionario è affidata:

> la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, così come meglio specificato nel Capitolato Speciale per il servizio di wifi pubblico.

> la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, così come meglio specificato nel Capitolato Speciale per i servizi su rete a banda stretta (rete LoRaWAN).

La manutenzione straordinaria è comprensiva degli interventi atti a ricondurre il corretto funzionamento, mediante il ricorso a mezzi, manodopera, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e restituzione di apparecchi e componenti dell'impianto, a quanto previsto dall'offerta e dai documenti di gara. Sono compresi nell'attività di manutenzione straordinaria i ripristini dovuti a danneggiamenti per cause esterne quali atti vandalici, incidenti stradali, danneggiamenti meccanici di varia natura effettuati da terzi, eventi atmosferici.

Si precisa che gli interventi di manutenzione straordinaria relativi all'Infrastruttura Smart City sono da ritenersi remunerati dal canone di cui all'art. 17 fino al raggiungimento di un importo massimo non superiore a 15.000 €/anno quantificati secondo le modalità previste all'art. 6.

Si precisa che, relativamente all'Infrastruttura Smart City, non rientrano nel novero delle suddette attività di manutenzione straordinaria le seguenti attività che saranno invece remunerate, nelle modalità indicate dall'art. 6, extracanone:

1. Rifacimenti/sostituzione parti dell'Infrastruttura per adeguamento a normative sopravvenute;
2. Ampliamenti ed estensioni dell'Infrastruttura esistenti richiesti dal Concedente;
3. Rifacimenti/sostituzioni di parti di Infrastruttura correttamente funzionanti e che non presentino situazioni di pericolo per volontà del Concedente;
4. Ripristini danni dovuti a cause di forza maggiore, ovvero:
  - scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto,
  - guerre o atti di ostilità comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili,
  - esplosioni, radiazioni e contaminazioni fisiche,
  - fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità,
  - epidemie e contagi,
  - indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto,
  - impossibilità, imprevista ed imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.

L'esecuzione di tutte le attività dovrà avvenire in conformità al progetto presentato in sede di offerta.

2. Il Concessionario sarà tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi.

3. L'avvio della gestione avverrà mediante verbale di Consegna degli Impianti, entro il termine massimo di 45 giorni dalla sottoscrizione della concessione.

4. Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attività.

5. È in facoltà del Concessionario costituire una società di progetto / società veicolo che subentrerà allo stesso nei diritti e negli obblighi previsti dal presente contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.lgs. n. 50 del 2016. Subentrata alla società firmataria, la Società di Progetto sarà unica responsabile, nei confronti del Concedente e dei terzi, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Concessione, assumendosene tutte le obbligazioni ed i diritti. I trasferimenti delle partecipazioni della Società di progetto sono soggette al divieto di trasferibilità ai terzi fino al collaudo tecnico delle opere realizzate, fatta eccezione soltanto per:

a) i trasferimenti infra gruppo che sono liberi;

b) i trasferimenti a favore di banche, istituti di credito, fondi ed investitori istituzionali in genere per i quali l'ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto è libero.

## **CAPO VII (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)**

### **Articolo 20 (Responsabilità del Concessionario)**

1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività alla Provincia, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

3. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

4. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

### **Articolo 21 (Assicurazioni)**

1. Il Concessionario deve fornire:

a. Al momento della stipula del presente contratto, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso l'Amministrazione ed i suoi dipendenti, verso i terzi e verso i propri dipendenti, con un massimale unico di € ..... per tutta la durata della concessione;

b. In un momento anche successivo alla stipula del contratto ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs 50/2016, per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, che tenga indenne la Provincia da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla consegna lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione relativo all'ultimo impianto oggetto di intervento o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo impianto risultante dal relativo certificato;

c. Con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo impianto risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al xx% del valore dell'opera realizzata.

d. Con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza di assicurazione per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per la durata minima di dieci anni e con un indennizzo pari al x% del valore dell'opera realizzata con un minimo di € xxxxxxxx,00 ed un massimo di € xxxxxxxx,00.

2. Il Concessionario è altresì tenuto ad acquisire dai progettisti e trasmettere alla Provincia la polizza di assicurazione a copertura della responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto dell'offerta oggetto della concessione e/o nella revisione del progetto esecutivo, che abbiano determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi a carico del Concessionario o della Provincia. Qualora il progettista sia un libero professionista, dovrà trasmettere alla Provincia, tramite il Concessionario, copia della polizza generale di copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

## **Articolo 22 (Cauzioni)**

1. A copertura degli oneri per mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nella concessione, il Concessionario è tenuto a prestare, al momento della sottoscrizione della Concessione, idonea cauzione d'importo corrispondente al xx% del valore contrattuale, al netto di I.V.A., fatta salva l'applicabilità dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione potrà avere durata annuale, ma la stessa dovrà garantire la copertura durante tutta la durata contrattuale senza soluzione di continuità.

3. L'importo iniziale della cauzione potrà essere progressivamente ridotto in base all'avanzamento dei lavori ed alla durata residua della concessione sino al limite massimo dell'xx,0%, il residuo 20% svincolato ai sensi di legge all'estinzione della concessione.

4. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. In caso di escussione della cauzione, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

6. La mancata costituzione, così come l'omesso rinnovo o reintegrazione della cauzione costituiscono causa di risoluzione di diritto della concessione per l'inadempimento del Concessionario ai sensi dell'art. 1456 c.c.



## **CAPO VIII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)**

### **Articolo 23 (Risoluzione per inadempimento della Provincia)**

1. Qualora la Provincia si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, il Concessionario, potrà risolvere la presente concessione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimando per iscritto al Responsabile unico della Procedimento di adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.
2. decorso il termine di cui al comma precedente senza che la Provincia abbia adempiuto, il contratto si intenderà risolto, fatti salvi gli effetti di cui al successivo art. 26.

### **Articolo 24 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario)**

1. La Provincia potrà risolvere la presente concessione, ai sensi degli art. 1453 e 1454 c.c., qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella concessione medesima comunicando per iscritto al Concessionario intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.
2. Qualora il Concessionario, entro il termine stabilito per l'adempimento nella comunicazione prevista dal precedente comma, non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate a soddisfazione della Provincia ovvero abbia presentato osservazioni ritenute dalla Provincia non sufficienti, la concessione si intenderà risolta.
3. In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare alla Provincia, su sua richiesta, le opere oggetto della concessione.
4. Si applicano altresì le previsioni di cui all'art. 176, comma 7,8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.

### **Articolo 25 (Revoca della concessione)**

1. La Provincia potrà procedere in ogni momento alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone preventiva comunicazione motivata di avvio del procedimento di revoca al Concessionario, cui seguirà eventuale adozione del provvedimento di revoca.
2. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia della revoca è sottoposta alla condizione dell'avvenuto pagamento, da parte della Provincia, dell'indennità di cui al successivo art. 26.

### **Articolo 26 (Indennità)**

1. In caso di revoca o di risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente, quest'ultimo è tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:
  - a) del valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico-finanziario

c) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione.

2. La quota annuale di ammortamento degli investimenti è indicata nel piano economico-finanziario allegato alla presente concessione.

3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, l'indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate nella lettera a), ma la Provincia ha diritto di ritenere tali somme fino all'accertamento dell'ammontare del debito del Concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detto debito con l'eventuale debito del Concessionario nei confronti della Provincia.

## **CAPO IX (DISPOSIZIONI FINALI)**

### **Articolo 27 (Spese per la stipula della concessione)**

1. Le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo e registrazione sono a totale carico del Concessionario.

2. Le parti dichiarano che le prestazioni previste nel contratto sono seggette ad I.V.A. al fine della registrazione a tassa fissa.

### **Articolo 28 (Tracciabilità dei pagamenti)**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Concessionario e gli altri operatori economici titolari di prestazioni previste dalla concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni la Provincia sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione per inadempimento della Provincia.

2. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP ed il CIG identificativi del presente contratto.

3. Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto.

4. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al Contratto.

## **Articolo 29 (Trattamento dati personali)**

1. Per l'attività oggetto del Servizio, il Concessionario assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Con tale qualifica il Concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
3. Il Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., informa la società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti comunali in materia.

## **Articolo 30 (obblighi di condotta)**

1. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nei limiti di compatibilità dettati dall'art. 2 comma 3 D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia, consultabile sul sito \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_. In caso di violazione dei predetti obblighi di condotta, da parte del Concessionario, ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **Articolo 31 (Allegati e rinvio)**

1. Gli allegati alla presente concessione, contraddistinti dalla lettera "A" alla lettera "D", costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di legge e regolamento in materia nonché le norme del Capitolato Speciale.

Il valore del contratto è pari a € \_\_\_\_\_ IVA esclusa.

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative al presente contratto sono liquidate dal Concessionario per € \_\_\_\_\_.

L'Imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D. M. 22 febbraio 2007.

Richiesto io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto composto di 32 articoli e redatto mediante strumenti informatici su numero \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma, in mia presenza e con me lo sottoscrivono, previo accertamento delle loro identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n.82/2005, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.2.2013.

## **ALLEGATO "A" Proposta progettuale del Proponente**

**ALLEGATO “B” Progetto dell’Offerta**

**ALLEGATO “C” Cronoprogramma**

**ALLEGATO “D” Piano economico-finanziario**